LETTERA

AL

SIG. LUCIANO BERRETTA

DIRETTORE DEL GIORNALE *LA LEGGE*

DELL'

Avvocato C. P. P.

Palermo

STAMPERIA G. B. LORSNAIDER

VIA COLLEGIO M. GIUSINO N. 2.

1862.

Signor Luciano

Il numero 124 del vostro giornale ci à rivelato quanto sinora non era corso ad alcuno per la fantasia, che nel vostro modesto ministerio, cioè, di ricoglitore dei monumenti della patria giurisprudenza, si ascondesse un' alto ufficio di censura, e da indi l'attribuzione gravissima di *misurare l'altezza* comparativa dei magistrati, con l'ufficio loro assegnato dai nuovi ordinamenti sociali; di sentenziare, senza appello, dei difetti, e degli errori, in cui voi credereste, che, per avventura, fosser essi incespicati; di vigilare a custodia degl' interessi della società, e del governo; di sorgere denunziatore di quanto, a vostro senno, scemar potesse il credito delle istituzioni liberali; di farvi monitore, di chi stà al reggimento della cosa pubblica, laddove, nella scrupolosità del vostro appassionato, iperbolico zelo sembrassevi di scorgere le istituzioni, e le leggi non comprese, frustrate, impotenti (il che, per infondere ai

vostri intendimenti un momento maggiore, con bella figura oratoria, traducete, in *lotta permanente* fra il potere legislativo, ed il potere giudiziario) perchè senza riguardi, (ed è questo, a quanto pare, lo scopo precipuo, che vi proponete di conseguire) e senza commiserazioni personali, intenda alla ricostituzione della magistratura.

Chi avrebbe mai sospettato poteri sì eminenti in un umile arrestografo, che, per si lungo tempo, mai non avea di ciò dato alcun sentore? Eppure o signore, oggi, col vostro piglio reciso, coi modi arrogantuzzi, anzi che nò, da voi adoperati, con quell'aria di superiorità sù tutti i corpi giudiziari d' Italia, di che fate bella mostra, non lasciate luogo, di leggieri, a dubbio, che, se tai poteri in voi non sono, ambite almeno, con generosa aspirazione, ad acquistarli, se non in altro modo, almeno per usucapione.

E siccome la Corte di Cassazione di Sicilia (per una predilezione, di cui, al postutto, non torna difficile darsi la spiegazione, una volta che si sappia, che il Presidente della Corte d'Assisie di questo circolo, costì non è guari tramutato, vi và lieto dell'onorevole patrocinio di persona assai alto-locata) è l'obbietto precipuo delle più care vostre sollecitudini; così per essa, segno speciale delle benevoli vostre insinuazioni, ci pare ancora, che voi soccorriate alla memoria dei vostri lettori, essere fortunatamente, per la grande opera dell'*epurazione*, tutt'ora in corso il periodo dell'esperimento.

E a questo fine voi o signore, e due confratelli vostri in giornalismo di codesta città, come due altri di questo paese, sotto le stesse ispirazioni, vi siete da qualche giorno sbonzolati a gara, a gridare: la Siciliana società in pericolo perchè la *Corte d' Assisie condanna, e la Corte di Cassazione assolve*; perchè è pur mestieri, che la *giustizia pu-*

nitiva proceda animosa a *colpire i rei,* ed urgente, che si vegga l'*esecuzione delle condanne*; perchè non vadano fallite le speranze fatte nascere (scrivete voi stesso o Signore) dalle *prime prove del giurì*, e che la sincera, e vitale attuazione degli ordini nuovi non sia inceppata dalle sterili abitudini di una giurisprudenza empirica. Da ciò ben si comprende, o signore, che, mentre dettavate questo vostro *leale* preambolo, eranvi sotto gli occhi le due sentenze Farella dannati nel capo da questa Corte d'Assisie. E la vostra coscienza , interprete *fedele* della coscienza pubblica, segnatamente Siciliana, *riclamando istantemente* la *morale ristaurazione* delle provincie di quest'Isola (dove da anni, in quanto a reati comuni, per giudicio delle gran Corti Criminali, o non mai, o assai di rado erasi eretto il patibolo; il chè, vedi pensiero uman come spesso erra, estimavasi da tutti gli uomini d' intelligenza, non educati ai principî di Bonald, di de Maistre, di Donoso Cortes ec. quale un progresso di civiltà) ristaurazione, di cui esser debbe fattrice, come avete voi detto, con *profonda sapienza morale*, e *politica*, la giustizia punitiva, bramato avrebbe, che i due esemplari supplizî, concorsi fossero al salutare rinnovamento. Se non che voi, sommo Sacerdote onorario della giustizia, vi siete estimato nel debito, non solo di denunziare le sterili abitudini di una giurisprudenza empirica, onde è stata inceppata la vitale attuazione degli ordini nuovi ; ma di dettare ancora, (cosa che mai non vi eravate oso di fare per alcun altro collegio) un' inesorabile critica delle due sentenze di questa Cassazione, naturalmente, con l'*imparziale* intento di ridurre nell'animo dei vostri lettori la necessità, o l'utilità della sua ricostituzione.

La prima delle due sentenze, su cui vi piacque di far principio alle censorie vostre osservazioni, è quella , che risguarda Antonino Farella.

Pubblicata il giorno 2 agosto la sentenza, che il dannava a morte, il Presidente, come è prescritto nell'art. 310 della penal procedura, avvertiva il condannato del dritto, che si avea a produrre ricorso infra tre giorni; ed ei rispondea, è detto nel verbale, di voler fare ricorso alla *Cassazione*. Ed in effetto l'Avvocato dei poveri, il giorno appresso, 3 agosto, presentò nella Segreteria di questa Corte di Assisie il corrispondente ricorso per annullamento.

Ebbene! alla parola *Cassazione* voi applicaste una lunga nota, in cui esordiste dall' osservare, che nè il M. P. nè la Corte, nell'ammettere questo ricorso, tenner conto delle prescrizioni imperative dell'art. 634 del Codice di rito Penale, e, continuando, ricordaste tre sentenze, l'una del 16 novembre 1853, l'altra del 14 dicembre 1855, della Cassazione sedente in Torino, la terza degli 11 luglio 1861 della stessa Corte sedente in Milano, concordi in questo, che la dichiarazione del condannato di volersi richiamare alla Cassazione, farsi debba nelle forme prescritte (è detto nelle due prime) dall'art. 585 del Cod. (cessato) di P. P., dall'art. 634 della Proc. vigente, è detto nell' ultima; la quale, poi, qualifica, non solo come illegale, ma ancora come insultante contro i giudici, e da indi come riprovevole, la protesta, che il condannato farebbe in tal guisa. In fatto è pur troppo certo, che, pubblicata il giorno 2 agosto la sentenza della Corte di Assisie, il tre fu prodotto dal difensore, legale rappresentante del condannato, il formale ricorso in Cassazione nella Segreteria della Corte di merito: in dritto sembra certo del pari, che se una dichiarazione di volersi ricorrere potea farsi infra tre giorni ai termini dell'art. 635: con ragione a più doppî maggiore, potea farsi il ricorso formale; avvegnacchè eseguire in fatto, è, nello stesso tempo, e dichiarare, e più chè dichiarare, di voler fare; e que-

sto vero, senzachè è razionalmente evidente, lo è pure per lo testo preciso dell'art. 639; come è evidente, che la legge, per favore alla difesa, và contenta della sola dichiarazione (purchè sia fatta nel triduo) perchè un ricorso formale, ben ponderato, esigge, non infrequentemente, un tempo maggiore.

E, con questo medesimo favore, fa essa assai di meno di quanto era prescritto dall'art. 308 del Codice di Penale Proc. abolito, nei casi, come questo, di condanna capitale. Imponea esso infatti al difensore, sotto personale responsabilità, di produrre ricorso, *quando anche il condannato nol volesse per tedio della vita, o del carcere.* E voi intanto o Signore, bramato avreste, coi vostri arzigogoli, che il ricorso, fatto nei trè giorni, si chiarisse inammessibile!! Se questo pio desiderio non vi fu ispirato dalla brama di promuovere il morale rinnovamento di questo paese, mozzando tosto la testa a Farella, veramente io non saprei darmene spiegazione.

Mi direste per avventura, o Signore, che, ove anche ciò non si dilungasse dal vero un uomo di Stato trovar non potrebbe argomento di censura nel desiderio vostro, che le norme della legge si piegassero all'esigenze della ragion di Stato; e che, avendo questa mestieri del salutare terror dell'esempio, un magistrato prudente non saprebbe mostrarsi una scrupolosa schifiltà a servire le necessità della politica, anzicchè le formali prescrizioni dei Codici, senza incogliersi, a buon diritto, nel biasimo del Governo? In questo caso sarebbe pronto il rispondervi:

Che il ministerio del Giudice non è quello dell'uomo di Stato:

Che l'uomo di Stato può creder talvolta dicevole estollersi sulla legge, salvo a espiare col capo la criminosa usur-

pazione, o, se impune, per la codardia dei presenti, a subire i severi giudicii degli avvenire, e le maledizioni della storia:

Ma che al Magistrato non lice tòrre a regola versatile degli atti suoi i mobili interessi della politica, senza sostituire ai precetti indeclinabili delle leggi, l'arbitrio:

Che l'arbitrio, segnatamente nei criminali giudicii, è fra tutti i dispotismi il pessimo, avvegnacchè sostituendo agli Agnesseau, agli Hôpital, ai de Thou, i Jeffrey, gli Hermann, i Fouquier de Thinville, i Mongis, i Suin, annienta la tutela delle leggi, non esercibile, che per incorrotti ed imparziali Magistrati, e producendo gl'istessi esiziali effetti, e forse anche peggiori dell'anarchia di piazza, annienta ogni sicurezza civile.

E ponete mente, o signor Luciano, a questo: che in tal risposta non impugnasi, nè la legittimità, nè l'utilità dei capitali supplicii, nei casi dalla legge prevveduti, nè si adduce quanto si è detto, e scritto per propugnare l'inviolabilità della vita umana, e per combattere, con l'esperienza alle mani, ogni utilità della pena del capo.

Dal fin qui detto conseguita, che la vostra critica nota sull'ammessione del ricorso, se non pecca di smaniosa bramosia di trovar mende, ove non esistono; pecca, per fermo di una levità assai disdicevole, a chi pretende, orgogliosamente, esercitare la censura sul primo corpo giudiziario di quest'Isola. Conseguita ancora, a noi pare, l'inopportunità dell'allegazione dei tre arresti, di cui si è favellato; tranne che essa non intenda a ridurre nell'animo della Corte siciliana, che la dichiarazione di volersi aver ricorso al suo giudicio supremo sia una specie d'ingiuria alla Corte di Assisie, il che, per lo meno, sarebbe assai male agevole.

Nell'esposizione storica dei mezzi del ricorso, e propria-

mente del primo, fu ricordato, che il condannato pretendea violati gli articoli 195, 197, 231 (201) delle cessate Leggi di rito penale; e dell'articolo 1° del R. Decreto del 16 febbraro 1862.

E anche qui una vostra nota. Ora a chi è vostro proposito indirizzarla? Alla Corte? ma qui essa ricorda, e non altro, il mezzo prodotto; dunque perchè l'avete voi scritta, se i vostri sforzi, come avete dichiarato voi medesimo, sono intesi contro i *giudicanti*, che, misurati col vostro metro, non hanno la statura canonica? Vi sarebbe piaciuto per avventura di far di tutto un guazzabuglio, in cui i semplici credessero tutto doversi apporre a chi dettò la sentenza?

Ma sì, voi risponderete: la Corte, poco appresso, nella valutazione di questo mezzo disse, che il silenzio della difesa avea sanata la nullità.

La Corte ricordò il fatto, che il Procurator Generale, nel pubblico dibattimento già iniziato con le antiche forme, non descrisse, nè fe' citare tutti i testimonii dati nella lista, e quindi aggiunse « ma è altresì vero, che l'accusato per « tale novità, non mosse alcuna lagnanza, nè prima, nè « nel corso del dibattimento; così ora al mezzo elevato « resiste il fatto proprio del silenzio serbato, il che fa ri« gettare il mezzo prodotto. »

Il ricorrente, dunque, sostenea, che, notificata la lista dei testimonii dal P. M., sotto l'impero delle cessate leggi di rito, avea egli acquistato il diritto, che tutti i testimonii, in essa descritti chiamati fossero al dibattimento; che sull'efficacia di questa lista, e di questa notificazione, atti celebrati precedentemente all'attuazione del nuovo Codice di procedura, non potea muoversi dubbio, per l'art. 1° del R. Decreto del 16 febbraro 1862; che quindi per non

essersi chiamati, il dibattimento era travagliato da un vizio, che dava luogo a ricorso; e qui invocava come violati gli art. 195, 197 e 201. La Corte, senza lunghe, ed inutili considerazioni, sulla quistione promossa dal ricorrente, che quella notificazione della lista, cioè, avesse fatto a lui acquistar dritto alla udizione di tutti i testimonii descritti nella lista medesima, rispondea al mezzo; che lo stesso art. 201 invocato dal ricorrente chiariva ogni nullità coverta dal silenzio, serbato da lui prima, e nel corso del dibattimento. Qual menda in tal risposta?

Accolse la Cassazione il primo mezzo del ricorso aggiunto relativo alla destinazione d'officio del difensore fatta dal Presidente senza avere interpellato l'accusato per isceglierlo esso medesimo.

Questa parte di sentenza della Corte non vi è ita a sangue, o Signore, e la lunga vostra nota, intesa a farne censura, si adagia su sette considerazioni; ciò sono:

L'articolo 619 non prescrive alcuna interpellanza da farsi all'accusato;

Se così fosse la logica obbligherebbe a rinnovare il termine prescritto dall' art. 445 e quindi a subordinare al *capriccio* della difesa tutta l'economia dei giudizii;

L'art. 444 non stabilisce a pena di nullità la interpellazione; stabilisce questa pena per lo manco della nominazione di un difensore;

Nell'articolo 620 non è comminata alcuna nullità;

Non si viola il dritto della difesa confidandola alla pubblica clientela;

La Corte ritenne sanata dal silenzio la nullità di non essere stati citati tutti i testimonii, dovea dunque ritenere sanata dal silenzio la mancata ripetizione d'interpellanza.

E finalmente per la sentenza del 16 marzo della Cas-

sazione di Torino, è ritenuto, che se niun riclamo, riserba, o protesta si è fatta nel dibattimento ogni vizio rimane coverto dal silenzio.

Mettiamo, se vi garba, o Signore, dall'un dei lati quest'ultima: è essa una considerazione sì generica, e vaga da non potersi ammettere così di leggieri, come a voi è piaciuto di fare. D'altronde voi, che, modestamente, vi estimate il sopracciò della scienza, a segno da côr cagione, dall'alto della vostra sapienza, alla Corte di Cassazione di Sicilia, di sterili abitudini di una giurisprudenza empirica, invece di allegare un esempio siffatto dovuto avreste addurre una teorica, fondata sopra una legge, derivata dai principii filosofici del dritto; e da indi, ben posti in rilievo i motivi, onde era sorretta, dimostrarla di peso applicabile alla specie. Facendo altrimenti, come avete fatto, come non vi siete addato, che la rampogna di sterili abitudini empiriche vi ricadea sulla fronte?

Invece di passare, a rassegna, per singolo, la terza, quarta e quinta delle vostre considerazioni, estimo più acconcio trascrivervi la motivazione, alquanto più estesa, onde la Corte corredò una sentenza, posteriore per data, a quelle, di cui è in questo punto proposito; potrete in tal guisa voi scorgere se abbia essa empiricamente razzolato negli esempii delle Corti indigene, o esotiche, la dottrina, che si è avvisata di seguire:

« La Corte osserva, che, per un accusato, il primo dei « dritti, è il dritto a provvedere da se medesimo alla pro« pria difesa; e che, conseguenza naturale, e necessaria di « questo sacro dritto è quello di scèrre egli stesso la per« sona, che, fornita, a suo senno, di tutti i numeri di sa« pere, di probità, d'interessamento pei suoi difesi, me« riti tutta la sua fiducia.

« Che la legge, rispettando questo dritto, ne ha consa-
« crato l' esercizio in varii luoghi del codice di penal rito,
« negli articoli, cioè, 262, 401, 444, 616, 617, 620.

« Che, provvida, essa non ha qui sostato; quindi, dal-
« l'un canto, ha prescritto, sotto pena di nullità, nell'ar-
« ticolo 262, la regola, che l'accusato, o l' imputato, com-
« parendo all' udienza, esser deggia assistito da un difen-
« sore; dall'altro canto, prevvedendo il caso, che esso non
« abbia potuto, o voluto esercitare il suo dritto di nomi-
« nare il suo difensore, ha data la facoltà al Presidente
« di sopperire alla mancanza, od al rifiuto dell'accusato,
« e quindi di nominarlo egli di ufficio.

« Che, essendo il dritto *naturale* dell'accusato di trasce-
« gliere egli medesimo la persona, a cui commettere il
« capitale ministerio della difesa della sua libertà, del suo
« onore, della sua vita, di un'*ordine superiore* al prov-
« vedimento suppletivo della legge, bene a ragione essa
« non confidò al Presidente il potere di nominare di uf-
« ficio il difensore, se non se sotto la condizione, che l'ac-
« cusato mancasse, o rifiutasse di fare esercizio del suo
« dritto (art. 262, 401, 444, 619, 620).

« Che, potendo l'accusato ignorare questo dritto, in lui
« riconosciuto, e rispettato dalla legge, e quindi, per igno-
« ranza, non esercitarlo, la legge medesima ha a questo
« provveduto, ordinando, negli art. 401, 444, 617, 620,
« che egli sia formalmente interpellato a sceglierlo.

« Che a nulla monta, che nell'art. 619 del codice di
« penale proc. (contemplandosi il caso, che un difensore
« nominato dall'accusato, per *giusti motivi* si scusi e non
« accetti la difesa) si dica che il Presidente, *ove occorra,*
« *procederà alla nomina di altri difensori, come è detto*
« *nell' art. 262*, per argomentarsi a dire, che, in tal caso,

« già esaurito il dritto dell'accusato, sia sorta nel Presi-
« dente la facoltà di nominare egli medesimo; avvegnac-
« chè sia pronto il considerare, che lo stesso articolo, dopo
« la dichiarazione di scusa del difensore scelto dall'accu-
« sato, non dispone già, in modo assoluto, che il Presi-
« dente deggia « *immediatamente* » venire esso stesso a no-
« minarlo di ufficio; dice soltanto, che il Presidente a tal
« nominazione procederà « *ove occorra* » e *come è detto*
« *nell' art. 262; ed ove occorra*, significa: *ove la scusa*
« *addotta sia giusta, ove* l'accusato si *ricusi di nominare*
« *egli medesimo.* E che ciò sia, impongono a crederlo le frasi:
« *come è detto nell' art. 262* » nel quale articolo leggesi:
« *ove egli non l'abbia scelto il Presidente glielo nominerà.*

« Che, allo stesso modo, invano si avrebbe ricorso al
« dire, che, in questo caso, non è prescritto, nè nell'ar-
« ticolo 619, nè nell'articolo 262, che il Presidente deg-
« gia interpellare l'accusato a fare una novella scelta, poichè
« sarebbe anche agevole rispondere, vittoriosamente, che
« gli articoli 262, 619, non sono, che parte di quel si-
« stema di guarentigie dell'accusato, che la legge ha sta-
« bilito su questo argomento

« Che la necessità dell'interpellazione, di cui non fa-
« vellano gli art. 262 e 619 è sancita negli art. 401, 444,
« 617, 620. Che, nel 401 e nel 444 provvede la legge al-
« l'*ignoranza* del *dritto*, e negli art. 617, 620 all'igno-
« ranza del fatto: che sarebbe assurdo il ritenere la necessità
« dell'avvertenza nel caso degli art. 617, 620 quando, cioè,
« per un *fatto superveniente, ignorato* dall'accusato, rendesi
« inutile la scelta da lui fatta, e negare questa necessità
« nel caso, pressochè identico dell'art. 619, ove *anche per*
« *un fatto superveniente*, del pari a lui *ignoto*, la scelta
« fatta dall'accusato torni indarno.

« Che la forma imperativa del precetto sancito nel se-
« condo alinea dell'art. 444 « *sarà interpellato* » l'intima
« connessione, che corre fra quanto è prescritto in que-
« sto secondo alinea, con quanto è disposto nel terzo ali-
« nea dello stesso articolo, costituenti insieme un solo con-
« cetto, in beneficio dell'accusato, inducono a ritenere,
« che la frase « *e ciò* » si riferisca a tutto quanto precede,
« ed alla interpellazione, vale a dire, per la scelta, ed all'ob-
« bligo suppletorio imposto al Presidente di nominare di
« ufficio, se l'accusato si rifiuti di scegliere esso medesi-
« mo. Nè questo è tutto ancora: nell'art. 446 è detto:
« *Se l'accusato non è stato avvertito, in conformità del*
« *precedente articolo, la nullità non sarà sanata dal si-*
« *lenzio* » ma il *precedente* articolo (l'art. cioè 445) nel-
« l'ultimo comma ha prescritto di doversi far risultare dal
« verbale l'*adempimento* dell'articolo medesimo 445, *non*
« *che dell'articolo precedente*, vale a dire dell'art. 444;
« quindi le avvertenze, onde è parola nell'articolo 446
« sono tre, l'una scritta nel terzo comma dell'art. 444,
« *l'accusato sarà interpellato* » le due altre nell'art. 445:
« *Il Presidente avvertirà ecc. L'avvertirà inoltre*. L'ar-
« ticolo 446 dunque non permette di dubitare, che l'in-
« terpellazione dell'accusato per dichiarare se ha scelto,
« o vuolsi scèrre, sia prescritta a pena di nullità: final-
« mente ravvicinando, e ponderando gli art. 262, 401,
« 444, 445, 446, 616, 617, 619, 620, di leggieri si rimane
« convinto formar essi il sistema completo della legge sulla
« materia; che i suoi provvedimenti, come di rito essen-
« ziale, perchè essenzialmente connessi col dritto della di-
« fesa, non possono violarsi senza incorrersi in nullità, e
« che, senza incorrere in nullità, non può il Presidente
« esercitare, in dispregio di questo dritto, e con abuso

« di potere, una facoltà, che gli è conceduta sotto la con-
« dizione, che l'accusato non voglia far uso di esso; fa-
« coltà, che, moltomeno può esercitare, (come nella spe-
« cie si è fatto) quando il rifiuto del difensore da lui e-
« letto, non adduca alcuna maniera di scusa, e quindi,
« senza esaminare, e giudicare se *giusta causa* concorra
« per esentarlo dal dovere di difendere l'accusato. »

A quanto è detto in questa motivazione, ed a compimento della polemica parmi dicevole arrogere di qualche altro riflesso. Alla seconda vostra considerazione, mio onorando Signore, risponde l'art. 620, nel quale è stanziata l'interpellazione, senza il timore, onde fu compreso l'animo vostro, che questa interpellazione, volere, o non volere, sotto pena del peccato di lesa logica, ricacciasse indietro, sino al rinnovamento del termine dell'art. 445. Nè meno panica, o meno illogica, torna l'altra vostra temenza, che, data la necessità dell'interpellazione, cioè, ne venisse anche di conseguenza, che la economia dei giudizî gisse subordinata al *capriccio* della difesa; concetto strano, non solo perchè chimerica la necessità di rinnovare il termine, strano ancora perchè la difesa non può esercitarsi, o rifiutarsi a *capriccio*, e ve ne sian prova i termini degli articoli 619 e 620, e le pene disciplinari ivi stabilite.

Non isprecheremo poi parole a rilevare l'altra stranezza, più marchiana, del ravvicinamento da voi fatto fra il caso di non essersi chiamati tutti i testimonii descritti nella nota del P. M., ed il caso di non essersi interpellato lo accusato, per iscèrre il nuovo difensore.

Fin qui, o Signori si è discusso l'argomento con le vigenti leggi nostre alle mani. Si faccia ora un'altro passo; ravviciniamo queste leggi alle leggi di Francia, dalle quali sono state in gran parte attinte; e da questo confronto

io confido risulterà più splendida la dimostrazione per noi fornita.

Il primo, e il secondo comma dell'art. 444, sono, ad un bel circa, la copia dell'art. 293, del codice d'istruzione criminale francese, come il terzo, e quarto comma pressochè lo sono dell'art. 294.

L'accusato (è scritto nel nostro articolo) « è interpel-« lato a dichiarare la scelta, che avesse fatto di un di-« fensore.....

« Nel caso, che egli rifiutasse di sceglierlo, il Presidente « gliene deputerà uno immediatamente; e ciò sotto pena « di nullità.

Nell'art. 294, del Codice francese, invece di scriversi, in due commi le analoghe disposizioni, con miglior consiglio, si dettò tutto di seguito, e a ciò indusse, come è di per se evidente, l'unicità del concetto:

« L'accusato sarà interpellato a dichiarare la scelta, « che avesse fatta di un consulente per assisterlo nella « sua difesa, altrimenti il giudice gliene destinerà uno, « sotto pena di nullità, di tutto ciò, che ne seguisse. « Questa nominazione si reputerà come non avvenuta, e « la nullità non sarà pronunziata, se l'accusato sceglie « un difensore. »

La distinzione in due commi del nostro articolo àvvi dato un pretesto o Signore, per chiudere gli occhi sull'art. 446, e per sostenere, che le frasi: « e ciò sotto pena di nullità » si riferissero alla sola mancanza di nominazione, ond'è parola nel 2° comma.

Questo inane pretesto non può addursi per quanto è disposto nell'art. 294, del Codice di Francia, avvegnacchè ivi la pena di nullità faccia seguito, nello stesso periodo, sì all'interpellazione, che al manco di nominazione, e

quindi entrambo li abbraccia. Le ultime frasi poi dello stesso articolo dimostrano, che la nominazione fatta senza l'interpellazione, sarebbe nulla, se sanata non fosse dal fatto posteriore dell' accusato, dalla scelta cioè che egli farà, in seguito, del difensore.

L'art. 297, da ultimo, del pari, che il nostro art. 446, lega i due articoli, che lo precedono, e ribadisce, per entrambo, la pena della nullità.

Per colmarvi lo stajo v' invitiamo, o Signore, finalmente, ad erudirvi di un passo del Graverend scritto nel cap. 2° delle Corti d'Assisie, tom. 3°, pag. 138 e 139, edizione di Bruxelles, ove questi articoli son bellamente chiosati.

Trapassando al 2° mezzo del ricorso aggiunto accolto dalla Corte di Cassazione vi piacque ancora, o Signore, di trarne argomento di nota.

Feste voi principio dal dire, che se vero fosse, che la morte costituisse una circostanza aggravante della ferita, anche nel caso di omicidio, si dovrebbe propórre ai giurati la quistione della ferita, e poi quella della morte seguita.

Ma credereste voi per avventura, onorevole Signore, che il caso di morte, immediatamente seguita, sotto i colpi dell' uccisore, sia *identica* al caso di una ferita, che infra i quaranta giorni, sia seguita dalla morte, e per la sola natura di quella? Chi non saprebbe scorgere, che, nel primo caso, il fatto della morte immediata sotto i colpi dell' uccisore, esclude, ragionevolmente ogni maniera di dubbio se la ferita, sotto la quale, la vita immantinenti fu spenta, sia stata la causa della morte, mentre nel 2° caso, non infrequentemente è possibile il dubbio, se la morte sia avvenuta per la sola natura della ferita, caso prevveduto dal secondo comma dello stesso art. 362? Se così infatti non fosse, o Signore, per qual ragione il legislatore scritto a-

vrebbe, il primo caso nella sezione degli omicidî? perchè nel primo caso chiamerebbe il reo: colpevole d'omicidio volontario? perchè scritto avrebbe il secondo caso nella sezione delle ferite? perchè avrebbe nel secondo caso chiamato il reo colpevole di ferita volontaria? A che monta poi l'osservazione da voi fatta dell' *unicità*, del testo, che reprime questo reato, composto, come voi dite, della ferita, e della morte seguita infra 40 giorni, per tirarne la conseguenza, che bisogna farne unica dimanda? Chi non vede come questo argomento sia affatto inconcludente, avvegnacchè, unico sia, del pari, il testo (l'art. 158), che reprime la ferita, con premeditazione, con arma propria, o con arma a fuoco, eppure voi non osereste tirarne la illazione, che avete tratto per la ferita seguita dalla morte per la sola natura di essa.

Se voi direste o Signore, che, dove dagli atti generici risulti, che dalla sola natura della ferita, sia seguita la morte è impossibile il dubbio; io risponderei tosto, che anche questo è pur troppo anch' esso un futile argomento; chè un fatto, qualunque esso sia, attestato da testimonî, o attestato da periti, è sempre un fatto valutabile dal libero criterio dei giurati; che quindi, possono essi rimaner convinti della verità della ferita, non rimaner convinti della circostanza della morte seguita, per la sola natura di quella. Questa circostanza è, esser può, non è infrequente, che sia, argomento di gravissimo dubbio, tal volta, anche pei professori sanitarî. Un giudicio dei periti può trovarsi increduli affatto, nel Giurì, altri professori, che, per avventura, vi faccian parte; può trovarsi incredule altre persone, che, senza professare l'arte salutare, se ne intendano per quanto basti, a criticare, e respingere il giudicio dei periti. Come dunque pretendereste, che s'im-

ponesse ai giurati, con unica formola, la necessità di rispondere per un sì, o per un nò, mentre sentirebbero essi nella loro coscienza il dovere di distinguere il fatto della ferita, dalla quistione del fatto della morte seguita infra 40 giorni per sola natura della medesima?

Ebbene, che avete voi saputo rispondere al ragionamento del mezzo dedotto, che, sebbene breviloquo, pure accennava a tutto questo? Nulla di solido, e di vero; ma vaghe, ed inconcludenti generalità, di cui tutto il valore consiste, nella forma dommatica, di cui voi avete, o Signore, il vezzo di rivestire tutti i *nulla*, che andate sciorinando.

Finalmente voi venite a tener proposito dell' altro mezzo accolto dalla Corte, vale a dire venite a favellare della quistione della premeditazione. Qui o Signore la vostra nota esordisce da un gioco di parole poco degno di un uomo serio, di un uomo, che pretenda parole di censura della Corte regolatrice di queste Provincie.

Scendendo all' esame di questa parte del ricorso, la Corte prende a dire:

« Relativamente poi dall' aggravante della premedita-
« zione, la Corte osserva, che la quistione della preme-
« ditazione è di sua natura una quistione di dritto. » Nè qui essa sosta; ve ne dà la ragione:

Avvegnadio, essa dice, per risolverla sia mestieri trarre uno, per uno, a disamina gli elementi, onde ne risulta la legale definizione; perlochè diviene indispensabile, che i giurati conoscano perfettamente questa definizione data dalla stessa legge, ed i fattori, ond' essa la vuole composta; conoscenza, che la legge non ricerca, nè può ricercare nei giurati, Giudici del mero fatto quali essi sono.

Ebbene o Signore, a queste osservazioni di momento

grandissimo, che avete voi saputo rispondere? Ecco: dapprima una solenne impertinenza: « ritenere, (avete voi « detto) che la premeditazione sia una circostanza aggra« vante, e che essa costituisca una quistione di dritto, è « non solo una contradizione in termini, ma una confu« sione di linguaggio cotanto insolita da ingenerare la cer« tezza dell' assenza di qualunque criterio legale. »

Ma questa orgogliosa asserzione è essa una ragione, o una ingiuria? ed un' ingiuria tanto più degna di sprezzo in quanto che viene da un uomo, senza autorità d'officio, o di scienza?

Se convenga affidare, voi proseguite, o pur nò ai giurati l'*apprezzamento giuridico* dei fatti criminosi può discutersi legislativamente; ma i Magistrati però denno rimanere estranei a tal discussione.

Apprezzamento *giuridico!*

Ma nò! voi v'ingannate, grossolanamente o Signore; il ministerio dei giurati non è quello di apprezzare *giuridicamente,* vale a dire, applicando le norme della legge, i fatti criminosi: Voi confondete la valutazione *morale* lor confidata, con la valutazione *giuridica*, ed è questo un enorme strafalcione, di cui basterebbero a fare irrecusabile dimostrazione le stesse parole della legge:

« I giurati mancano, in essa è detto, al principale loro dovere *se pensano alle disposizioni delle leggi penali.* »

E fra le leggi penali àvvi l'art. 351, che *definisce la premeditazione;* ed all' art. 351, fa seguito l' art. 352, dove è detto: « Sarà punito con la morte il . . . . . .
« 4° l'omicidio *premeditato.* »

Ora a queste disposizioni, per l'opposto, è forza, che pensino le Corti d' Assisie per *valutare giuridicamente* il fatto criminoso, chiarito constante dai giurati; e il loro

giudizio nell'applicare la pena, altro non è, che il risultamento dell'esame medesimo, vale a dire del confronto del fatto criminoso con la ipotesi della legge.

La legge, voi proseguite, vuolsi, che si chiegga ai giurati, se lo accusato sia colpevole del reato di . . . . . Ora nella parola *colpevole* è compresa la quistione subjettiva del dolo, o della colpa, e nella parola *reato* il valore *giuridico* del fatto materiale.

Che la formola dell' articolo 480 comprenda, nella parola, *colpevole*, la quistione della *moralità* del fatto, e nella parola *reato*, *supponga*, che quel fatto, se sarà vero, materialmente, e *moralmente doloso*, costituir possa un reato, tutto questo vi si può concedere, o Signore; ma questo non toglie, che il fatto, su cui la Corte invita il Giurì a profferire il suo vero-detto, esser possa, e talvolta sia materialmente vero, e *moralmente* doloso, e tale anche, giudicato dai giurati, e pure non sia legalmente, vale a dire *giuridicamente*: nè crimine, nè delitto, nè controvvenzione. E che ciò possa accadere, come io dissi, chiedetelo all' art. 500, che questo caso appunto prevvede, facendo abilità all'accusato, e ai suoi difensori di ciò sostenere, dopo che il Giurì ha dato fuori il suo affermativo verodetto; chiedetelo all'art. 501, che nelle Corti di Assisie il diritto consacra di giudicare a seconda siffatta istanza, trovandola ben fondata; chiedeteto all'art. 660, che prevvede l'annullamento profferito dalla Cassazione delle sentenze delle Corti di Assisie, in casi simiglianti.

Nè le dichiarazioni dei giurati, in questi casi, hanno la inviolabililà, che ànno i giudici del fatto, e della moralità del fatto; e come aver si dovrebbero, se la valutazione lor confidata *morale* non fosse, ma, come a voi piace di dirvi, fosse *giuridica*.

Che prova dunque questa formola per lo vostro argomento? Nulla: e tutte le strane conseguenze, che ne avete tratto, che valore si ànno? Non accade, che si dica.

Non avete voi, dunque, sin qui, risposto alle osservazioni della Corte cosa alcuna di solido, e molto meno avete fatto replica alle sue osservazioni, a ribadire le quali aggiungeremo taluni altri riflessi.

Il primo, e più importante fra tutti è dedotto dal testo medesimo dell'art. 351, delle Leggi penali antiche, col quale consuona l'art. 528 delle leggi novelle. Definisce esso la premeditazione;

Essa consiste:

— Nel disegno.

— Formato prima dell'azione.

— Contro la persona di un individuo determinato.

— O indeterminato.

— Che sarà trovato.

— O incontrato.

— Anorchè l'*esecuzione* del disegno si faccia *dipendere* da qualche *circostanza*.

— O *condizione*.

Ebbbene, che si è mai il disegno? Naturalmente è il pensiero, vale a dire il *giudicio*, e la *volontà*, congiunti insieme. *Formato prima* dell'azione; ma basterebbe sol questo? Questo giudicio, questa *volontà* possono concepirsi nell'animo, pochi minuti secondi pria di eseguire il reato; diciamo ancora di più; è impossibile, che un reato si commetta senza che, in ordine psicologico, non *precedano* il giudicio, e la *volontà* di commetterlo; questo giudicio, questa volontà concepiti, in tal guisa, non bastano. È mestieri, come ora vedremo, di altri elementi.

Questo giudicio, questa volontà, concepiti prima dell'a-

zione, esser denno contro la persona di un individuo determinato.

La premeditazione non è, dunque, una circostanza aggravante, che nei soli reati contro le persone:

O contro la *persona* di un'individuo indeterminato. (Il controbandiere, che uccide la Guardia doganale, in cui accidentalmente s' imbatta; il ladro, che uccide l'amico del derubato, che accidentalmente trovisi in casa di costui, se si eran proposti di uccidere chiunque, si sarebbe opposto al contrabbando, al furto, commettono omicidio con premeditazione. Or ora vedremo un caso diverso.)

Che *sarà trovato*: dunque l' individuo determinato, o indeterminato, *non dee esser presente*, quando si forma il disegno; *dee* cercarsi, e *trovarsi*.

O che *sarà incontrato;* questo ribadisce la necessità dell'assenza dell' individuo, che poi sarà ucciso, dal luogo, ove si è formato il disegno di ucciderlo.

Or bene quai sono i *segni*, dai quali può raccôrsi, che si era dal colpevole *formato il disegno pria* dell'azione?

Vi hanno giureperiti, che credono, la preparazione delle armi, o di altri strumenti del reato, sia uno di questi segni; altri credono, per l' opposto, questa preparazione un fatto inconcludente.

Credono taluni scrittori, che la reiterazione dei colpi, e delle ferite sia un'altro segno della premeditazione. Questa reiterazione, osservano altri scrittori, ed arresti, provar può la volontà di uccidere, ma non mica la premeditazione. Altri arresti niegano, che la pluralità delle ferite, sia prova della volontà, di che si favella. Opinano taluni, che le minacce precedenti sian prova della premeditazione, altri il niegano.

Il disegno esser dee formato *prima* dell' azione; ma per

quale intervallo dee l'uno, esser diviso dall'altra? Un'uomo, che, offeso, corre defilato al suo domicilio, si arma, ritorna alla cerca, e trova, e si avviene nel suo offensore, e l'uccide; commette esso un'omicidio con premeditazione? Certamente nò, e perchè mai? Perchè la passione dell'offesa ancora perdura, in quell'intervallo; e nell'animo suo concitato non ha avuto luogo la riflessione. Ma per *quanto tempo* durerà tal concitazione? Chi ignora le interminabili controversie dei criminalisti su tale argomento?

Dall'altro canto non potrà essa tal concitazione, per cento accidenti, rinnovellarsi, anche dopo molto tempo? Da *quai segni* potrà raccôrsi la prova, che il disegno è stato maturato nel sangue freddo, e con calma ponderazione, caratteri distintivi della vera premeditazione?

L'omicidio, in esecuzione di un disegno formato prima dell'azione, commesso in persona di un individuo determinato, o indeterminato, è ben tutt'altra cosa dell'omicidio commesso, *per equivoco*, di una persona invece di un'altra; avvi in questo caso premeditazione? Antichi criminalisti di grido diceano tale omicidio *casuale;* altri *premeditato*, altri *soltanto volontario*. Uno dei più abili interpreti moderni, confessa di essere stato sedotto dalla dottrina di quest'ultimi; viene in seguito a combatterla, ma non senza titubanza: « questa dottrina *forse*, ei dice, « più ingegnosa, che solida. » Senza l'art. 535 del codice novello (che manca nelle leggi penali antiche) l'ardua quistione rimarrebbe tutt'ora, materia di divergenti sentenze. E voi Signore pretendereste, che i giurati potessero di leggieri decomporre nei suoi fattori l'art. 351; disaminare questi fattori per singolo, risolvere tutte le difficoltà, di che abbiam tenuto proposito? Credete voi, che

sia questa agevol cosa, per uomini stranieri alle legali discipline, e che, per soprassello, giurano di non pensar ne anco a quanto è prescritto nelle leggi Penali?

Guardate nella raccolta degli arresti e vi scorgerete per entro di tai verodetti, su questo argomento, da far innarcare le ciglia per istupore: Un Giurì nel 1812 dichiarava esser constante l'agguato, non constare però la premeditazione. (Vedete la decisione della Cassazione in Francia del 4 giugno di quell'anno, in Dalloz, tom. 8, pag. 91; e in Sirey 1813, 1, 50.)

Un'altro Giurì dichiarava constanti i doni, le promesse, e le istruzioni date al sicario, per commettere l'omicidio, non costante la premeditazione. (Vedete la decisione della Cassazione del 19 giugno 1838 in Sirey 1838, 1, 126).

Ed a tai esempii ci sarebbe lieve arrogere cento, e cento altri, che per amor di brevità trasandiamo; come dunque potrebbe correre al pensiero, che la *valutazione giuridica* della premeditazione sia cosa sì semplice, e facile da potersi spedirla ad un bel circa, così in su due piedi, anche un idiota, anche un magnano, un ciabattino, un sarto, o altro mestierante, che, non infrequentemente, giurati anch'essi, in due, in tre, s'impancano in un Giurì? Vi siete voi, voi, che, con tanta franchezza, salite in bigoncia, a trinciar sentenze, e a misurare altezze, vi siete voi dato mai la bega di studiare questa difficile materia?

Mi permetterete di dubbitarne; chè ho visto, quasi sempre, la prosunzione, andar parallela all'ignoranza. Qui mi chiederete forse, che far potrebbe un Presidente di Corte di Assisie (e che non fece, il solenne, che presicdeva quella di Palermo) dovendo proporre al Giurì la quistione della premeditazione. Ebbene; vi rispondano per me le parole di un valoroso interprete: « I Presidenti delle Corti d'As-

« sisie non debbono negligere di *istruire* i giurati di *ciò*,
« che debbono *essi intendere* per le parole *premeditazione,*
« *agguato*, che presentano *necessariamente* al loro spirito
« delle idee un poco metafisiche, affin di evitare, che essi
« ne facciano una falsa applicazione ; così, per esempio,
« perchè vi sia premeditazione bisogna, che sia corso uno
« spazio di tempo qualunque , tra il disegno formato , e
« l'atto costitutivo del crimine, ma quale esser ne dee la
« durata ? Bisogna guardarsi di confondere la premedita-
« zione, e la volontà, quantunque la volontà contenga una
« specie di premeditazione. » Carnot, osservazione 6 al-
l'articolo 297 Cod. pen.

Fin qui coi principii, venghiamo ora alla giurisprudenza, che di accordo con essi , a malgrado la levità , e peggio dei vostri giudicii, non oserete tassare di empirica.

« La qualifica legale (vale a dire giuridica) dei *fatti* qua-
« lora esser dee praticata secondo la legge, che ne *ha re-*
« *golato gli elementi costitutivi* forma una quistione di
« dritto la cui soluzione rientra nelle attribuzioni della
« Corte di Assisie. » Così à deciso in non pochi arresti la
Cassazione di Francia. Si vedano le decisioni :

28 dicembre 1820.
28 maggio 1825.
7 ottobre 1825.
1 aprile 1826.
13 maggio 1826.
26 gennaro 1827.
26 maggio 1827.
8 giugno 1827.
17 giugno 1827.
22 giugno 1827.
22 gennaro 1830.

26 gennaro 1832, ecc. « Quindi alla Corte di Assisie « solamente appartiensi il dare *ai fatti*, dichiarati constanti « dal Giurì, la loro qualificazione legale, (Journal du Palais « verb. Corte di Assisie, num. 2565, 2567, 2618). »

Se tutto ciò non vi basta alla giurisprudenza esotica aggiungeremo la patria.

« Le quistioni, che si propongono ai giurati debbono con« tenere:

« 1° la enunciazione della moralità del fatto, la quale « viene indicata dalla parola colpevole, che è per così dire « sagramentale nella proposta delle quistioni, e difficilmente « può esser supplita d' altra parola equivalente;

« 2° la specificazione sommaria del fatto, che forma il « subjetto dell' accusa, e che coll' indicazione del tempo, « del luogo, e delle persone ne fissa e determina la spe« cialità individuale;

« 3° la *indicazione* precisa degli *elementi costitutivi* del reato.

« Il miglior metodo per sopperire a quest' ultima con« dizione della proposta delle quistioni, la *quale è di es« senza* del giudicio per giurati, *e sola può condurre* alla « migliore *distinzione* delle quistioni di fatto da quelle del « dritto, e di legge, stà nello *sciogliere* l' ipotesi della legge, « *nei suoi elementi*, e nell' enunciare nella quistione la *de« finizione legale* del reato, e *delle sue qualifiche*, invece « di limitarsi alla semplice indicazione del nome di legge, « e del termine definito, *quaestio nominis*, *et nomen crimi« nis*. Questo sistema di *sostituire la definizione al dif« finito è indispensabile principalmente*, quando si tratta « di nomi di legge e di reati di *difficile analisi*, e di *dub« bia interpretazione*, e *sopratutto* quando il Legislatore « stesso à definito il reato, o ne à *numerati* e *descritti*

« gli *elementi*, e le *condizioni*. In questi casi non *esiste le-*
« *gale dichiarazione* di *reità* se non quando consta evi-
« dentemente, che i giurati non àn potuto ingannarsi sul si-
« gnificato del reato, di cui dichiarano la esistenza, e che
« *tutti* gli *elementi* di *fatto*, *che lo costituivano* per *leg-*
« *ge*, *sono stati* da *essi visti* ed *affermati*.

« La *quale certezza non può altrimenti* aversi, che allor-
« quando *questi elementi* sono stati particolarmente *indica-*
« *ti*, ed *esposti nella quistione proposta* al Giurì. Per queste
« ragioni in materia di *attentato* o di *tentativo*, le circostan-
« ze, che caratterizzano il tentativo, e l'attentato ne' sensi
« della legge, *debbono essere espressamente enunciate* nella
« quistione assieme col fatto, a cui si applicano. Perlocchè
« è *nulla*, e difettiva una quistione, che si limitasse a dire:
« *L'accusato è egli colpevole del reato di attentato*, *che à*
» *avuto per oggetto di distruggere*, *e cambiare la forma del*
« *governo*, senza indicare nè gli elementi, che costituiscono
« l'attentato ne' sensi dell' art. 159 del Cod. penale, nè i
« fatti, che, nella specie, ne aveano cominciata la esecu-
« zione. (Arresto 27 settembre 1862 nella causa di Fer-
« dinando Lucci: Pironti relat. De Falco P. M. Annulla-
« mento da Sentenza della Corte di Assisie dell' Aquila.
« *Giurisprudenza* Francese uniforme.)

Gazzetta de' Tribunali num. 1598. pag. 302 anno XVI.

Udiamo ora la dottrina:

« I giurati sono giudici esclusivi del fatto dell' accusa,
« e delle circostanze di moralità, che possono rendere col-
« pevoli coloro, che ne dichiarano autori.

« La determinazione dei fatti, che ànno riconosciuti
« constanti, qualora dee esser fatta secondo le disposizioni
« di una legge, che ne ha regolato gli elementi costitutivi

« *forma una quistione di dritto*, che sfugge alla compe-
« tenza dei giurati, e rientra nelle attribuzioni delle Corti
« di Assisie. Così, secondo la giurisprudenzá della Cassa-
« zione, in una accusa di falso appartiene ai giurati il
« pronunziare sopra i fatti, che servono di base a questa
« accusa, ma appartiene alla Corte di Assisie il riportare,
« in seguito, i fatti dal Giurì dichiarati constanti, alle dispo-
« sizioni del Codice penale, e giudicare, dopo, questo rav-
« vicinamento, se questi fatti costituiscano il falso, e se
« questo falso abbia il carattere di crimine, o di delitto; se
« è in iscrittura autentica, o di commercio, o di banca, o
« pure in iscrittura privata. » (Graverend, Cod. proc. pen.
vol. 2, pag. 341).

E tutto questo vaglia anche a pòrre in rilievo le mise-
rabili giullerie belate nel num. 230, (30 ottobre) dal vostro
confratello di Palermo, organo notorio dell' onorata confre-
diglia di quei valenti in utroque, principescamente capi-
tanati, cui tutto il mondo oramai saluta fabbri instancabili
e di codarde delazioni, e di liste di proscrizione ancora
più infami, a cui tien bordone un professore emerito, e
mitriato di falsità d' ogni genere, meretricio scrittore, al-
l' ombra dello *Statuto*, di ogni maniera di turpitudini,
famigerato anch' esso per *urbem et orbem.*

Venghiamo, o Signore, esaurite le vostre note alla sen-
tenza del 24 settembre, a quelle, che piacquevi di det-
tare sull' altra del primo di ottobre.

La prima quistione, che il Presidente dell' Assisie presen-
tava ai giurati, era quest' essa:

« L' accusato Domenico Farella è egli colpevole del reato
« d' omicidio volontario *accompagnato* da furto, per aver
« la *sera del 15 luglio 1860*, nella contrada Lugarolli,
« territorio di Sciara, volontariamente, tolta la vita a

« Francesco Allossa, detto il *Calabrese*, involandogli una « carabina?

La risposta dei Giurì a maggioranza fu quest' essa: *Nò*.

La Corte di Cassazione vide dapprima, come era naturale vedesse, in questa formula, il furto congiunto all' omicidio, come una circostanza aggravante. Chè se il pensiero, che la dettava stato fosse quello di far parola, nella stessa formola, di due reati distinti, ed indipendenti, allora si sarebbe detto: « l' accusato Domenico Farella è egli « colpevole del reato d' omicidio volontario, *non che* del « reato di furto? » In questa guisa si sarebbe mostrato essere essi, i due reati distinti, ed indipendenti l' uno dall' altro. Ma quando, di ciò invece, si disse, è colpevole del reato d' omicidio volontario *accompagnato* da furto; venne ad annunciarsi, che il furto consideravasi come circostanza aggravante dell' omicidio. La frase *accompagnato*, nel sermone del dritto, non significa già una coincidenza accidentale, sibbene una *qualità*; e ne sian prova l'articolo 418 delle cessate leggi penali, scritto nel paragrafo secondo della prima sezione del Capitolo secondo *dei reati contro la proprietà*; paragrafo secondo, che porta per epigrafe: *dei furti qualificati*. Nell' articolo or cennato leggesi « Il furto *accompagnato* da omicidio consu« mato, o da ferita, o da percossa, che costituisce l'omi« cidio mancato sarà punito con la morte. » Così nell'articolo 596 del Codice novello, scritto nel capitolo secondo dei reati contro la proprietà, e propriamente nella Sezione prima, che porta per epigrafe: delle *grassazioni*.

« La depredazione commessa (ne è questo il tenore) in « qual si voglia luogo, con *alcuna* delle *circostanze*, indi« cate nei numeri seguenti costituisce la grassazione. »

1. Se è *accompagnata* da omicidio.

2. Se è *accompagnata* da omicidio mancato.

3. Se è *accompagnata* da ferita ec. »

È chiaro dunque, che la depredazione è il fatto principale, l'omicidio la *circostanza* aggravante.

Le frasi dunque adoperate dal Presidente dell'Assisie, nella sua formola, accennavano l'omicidio come il fatto principale, il furto come una circostanza aggravante. Nè questo svarione sorprenderà alcuno, per cento ragioni, che torna superfluo divisare per singolo. Diremo di una sola. Guardando egli i due reati, l'uno di sua natura più grave, l'omicidio, l'altro di sua natura meno grave, il furto, avvisava di dare al primo il *posto di onore* di fatto principale, al secondo quello inferiore di circostanza aggravante, credendo, a quanto pare, di buona fede, che, in questo modo raffazonati, ne sarebbe sempre risultata la grassazione, epperò conseguitata la pena di morte. Tutto questo scorse la Cassazione nella indigesta quistione, di che si favella, e, nella sua motivazione sul primo, e secondo mezzo del ricorso, iva notando l'errore badiale, in cui incespicavasi il fabro di quella. Voi, o signore, che, a quanto pare, colle vostre splendide note, e col vostro preambolo intendete a due fini, a quello di palliare i farfalloni del vostro protetto, ed a quello di vendicarlo, con le vostre insolenze, della Corte di Cassazione, qui venite rimarcando, che non può esistere errore di dritto laddove del dritto non si è fatta applicazione. Che in questo caso, o signore, non esista un'errore di diritto per cassare la sentenza della Corte di Assisie, il consento; ma che non esista un'errore di dritto nella formola, in cui si suppone, che il furto, che *accompagna* l'omicidio, formi circostanza aggravante di esso, secondo le antiche leggi penali, sotto il cui impero fur perpetrati ambo i reati, mai nò. E siccome

la Cassazione à il dovere di vigilare all'osservanza delle leggi; e siccome un'errore di dritto, che, oggi, non à tratto a conseguenza, lo si può domani; così se essa lo à notato, à fatto ottimamente. Diffatti dacchè venne, che l'errore, di che si favella, non recò la grave conseguenza di applicarsi la pena di morte? Dalla risposta negativa del Giurì. E affin di prevenire simili sconci, nell'art. 142 della Leg. Org. giudiziaria del 7 giugno 1819, era detto:

« Non saranno soggette all'annullamento le sentenze, o
« le decisioni *mal motivate*, quando la parte dispositiva
« non contravvenga espressamente alla legge. In questo
« caso la Corte Suprema si limiterà a *disapprovare* i motivi.

Rispondere alle fatuità del rimanente della vostra nota, sarebbe poi, proprio uno sprecare opera, e tempo.

Se la formola della quistione proposta al Giurì comprendeva poi due reati distinti, il cumulo era troppo evidente, ed era facilissimo, che altri dei giurati fosser convinti dell'uno, senza che lo fosser dell'altro; e siccome per l'art. 489, ognuno di essi risponder non potea, che per un *sì*, o per un *nò*, così era proprio il caso, che dalla formola posata derivar dovesse, per servirci della vostra frase (sebbene assai losca ed infelice) un vero-detto cumulativo.

E questo con effetto ebbe luogo; avvegnacchè la maggioranza non fosse convinta del furto; e da indi rispondesse col *nò;* e così un *nò* venne a riscontro di ambo i quesiti, fusi, con inescusabile imperizia del preteso presidente, in una sola formola.

La vostra dimanda poi o Signore, in che fossero, per questo, o essere potessero defraudati gl' interessi della giustizia, se vien fatta per pura cecità, non merita, che un sorriso di compassione. La giustizia ha sofferto, perchè,

invece di una sentenza legale di condanna, venne a profferirsi una sentenza nulla: avreste voi forse questo tristo risultato come indifferente agli interessi della giustizia?

Nè potea non annullarsi.

Il ricorrente invocava il beneficio dell' ultimo comma dell' art. 493. Nè dell' omicidio, ei sostenea, nè del furto, che si dicea accompagnarlo, dopo la risposta negativa del Giurì alla prima quistione, potea più questo occuparsi; era quindi bene inutile, anzi opposto alla legge, continuava, scendere, nella seconda quistione, ad un nuovo esame, e ad una nuova risoluzione della quistione dell' omicidio. Per respingere questo sistema, era mestieri, ponderare, come fè la Corte, l' art. 493; e ravvicinando l'ultimo comma di esso, ai due primi, trarne, che la disposizione finale di quello non potea giammai applicarsi, laddove, per la violazione dell' art. 480, il caso fosse di un vero-detto caduto sopra di una dimanda complessa; nel quale caso, era da profferirsi della sentenza la nullità.

Tiene, in seguito, la Corte di Cassazione proposito del vizio del cumulo delle varie quistioni, chiuse in unica formola; da queste trapassa a favellare della intelligenza data dalla Corte di Assisie alla risposta negativa del Giurì alla prima quistione: *nò*, che essa *interpretò* rispondere al quesito relativo al furto, e non a quello relativo all' omicidio; perlochè ritenne, legale la risposta data dai giurati alla quistione subordinata sull' omicidio medesimo; senza la quale *interpretazione* stata sarebbevi contradizione flagrante tra la prima e la seconda risposta.

Che avete voi saputo dirvi su tutto questo, e sulle altre osservazioni della Cassazione, nelle vostre quattro note? Parole, e parole vacue di senso, che non meritano neanco l' onore di una risposta.

Nè di larga risposta fia mestieri all' ultima vostra nota sulla *recidiva*, e sulla reiterazione. A darvi qualche idea di questa materia, onde a noi sembra, che siate, a un bel circa, digiuno, dall' un canto osserviamo, che, per giudicare della *ricidiva*, è mestieri giudicarsi: che una sentenza di condanna precedente esista; che essa sia stata regolarmente profferita; che il reato, per cui essa condanna sia qualificato dalla legge, o crimine, o delitto; che questa sentenza sia divenuta esecutoria; esami, e giudici estranei affatto ai giurati.

Dall' altro canto aggiungiamo, con la Corte di Cassazione, che la *recidiva*, e la *reiterazione* non sono, che elementi accidentali della deliberazione; verità pur troppo evidente; avvegnacchè la recidiva, la reiterazione non siano per fermo, nè circostanze materiali, nè *circostanze* morali del *fatto criminoso*, nè; di per se medesime, costituiscono un delitto. Pure voi, con pedagogico sussiego, avete rinnegato questo vero, con le dommatiche frasi: « non facciamo nostra questa proposizione. » Estimiamo quindi opera di misericordia invitarvi ancora una volta ad istruirvi un pò meglio dell' argomento, studiando la scienza, (di cui, per una strana illusione, estimate voi stesso un solenne bacalare) la dottrina e la giurisprudenza. E per avviarvi a questo, vi accenniamo i seguenti luoghi di Chaveau ed Helie, teoria del Codice penale, tom. 1, pag. 420; e del Graverend Codice di proc. pen., edizione di Parigi, vol. 2, pag. 244, e le seguenti decisioni della Corte di Cassazione di Francia.

11 giugno 1812 (riferita da Sirey 17, 1, 326).

12 luglio 1812.

3 gennaro 1828.

18 giugno 1829, riferite nel giornale del Palazzo: parola Recidiva num. 63.

Giunti a questo punto i vostri lettori ànno senza dubbio il dritto, o Signore, di volgervi la parola, e di dirvi:

Ebbene signor Luciano! quali sono gli errori, e i difetti? quali le leggi non comprese, frustrate, rese impotenti? dove, ed in che la lotta fra il potere legislativo, ed il potere giudiziario? Chi avrebbe creduto che dopo tante, e sì gravi cose accagionate alla Cassazione di Sicilia; dopo tanto lavorio di preamboli, e di note, dovesse tutto ciò riuscire ad un sofistico, e gramo sforzo apologetico dei scappucci della Corte di Assisie di Palermo, e ad un altro sforzo più impotente ancora di mordere questa Corte regolatrice, e di dare sfogo ad una vendetta, qualunque essa, si fosse, di colui, su cui cade, precipuamente, la sindicabilità di tutti gli strafalcioni della Corte di Assisie, che profferì le annullate sentenze? Di tal misero risultamento in vista, meraviglierete signor Luciano, se vi rivolgeremo l'apostrofe di Orazio.

Quid dignum tanto ferret hic promissor hiatu?
Parturient montes, con quel, che conseguita?

Noi poi aggiungeremo, ponendo fine all'ingrato nostro lavoro, un modesto ammonimento, e si è per punto quest'esso: Signor Luciano! pria di por mano alla vostra diatriba; pria di levarvi arrogante a misurare l'altezza di magistrati, che, incanutiti nello studio della scienza delle leggi, tutt'altro poteano attendersi da chi, soro in queste materie, dovuto avrebbe aver modestia pari alla sua oscurità, non era vostro debito impiegare la vostra spanna a misurare voi stesso? Perchè avete trasandato voi questo dovere? Stato non sarebbe miglior consiglio, celare il dolore ipocrita, che affettate nel vostro proemio, e tenervi contento del vostro umile compito di ricoglitore di sentenze, invece di gittarvi, alla scapestrata, e con imperdo-

nabile improntitudine, al mestiere di critico, in servizio di private passioni? Come non vi siete avvisto, che
Non his auxiliis, nec defensoribus istis.
Tempus aeget? Vale a dire: Che per dettar critiche note sopra arresti di una Corte Sovrana, e per palliare i badiali spropositi di un intruso, non si sa come, nella veneranda famiglia de' Sacerdoti di Temi, era di ben altro mestieri, che delle insolenti jattanze di un fogliettista ciancivendolo?

Ci giovi da ultimo dichiararvi una buona volta, e per sempre, che noi non scenderemo più nell' arena, dove ci à sospinti l' inescusabile vostra baldanza, e dove potreste patir la tentazione di voler giostrare un' altra volta; chè nostro intendimento non è di sciupare un tempo applicabile a più proficuo travaglio, in polemiche senza pro.

Palermo il 27 ottobre 1862.